

DECRETO 30 marzo 2023.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 del 7 dicembre 2021 e di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni, l'uso dell'euro e la trasparenza;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;


Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 e approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'intervento Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti per quanto riguarda l'intervento della «Vendemmia verde».



Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni per applicare l'intervento denominato vendemmia verde, previsto dal piano strategico nazionale, adottato in attuazione dell'art. 58, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

b) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) Agea: Organismo di coordinamento Agea;

d) OP: Organismo pagatore competente;

e) CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;

f) PSN: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

g) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal regolamento (UE) 2021/2117;

h) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

k) produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino;

l) superficie vitata: ai sensi dell'art. 42, comma 1, del regolamento UE delegato n. 2022/126, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari;

m) parcella viticola: è la parcella agricola, come definita all'art. 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116 coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per:

scopi di sperimentazione;

coltura di piante madri per marze;

nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;

la costituzione di collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche;

autoconsumo familiare di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento delegato, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate, se censito.

Una parcella viticola può contenere una o più unità vitate.

n) unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento.

Art. 3.

Descrizione dell'intervento e requisiti oggettivi

1. La «vendemmia verde» consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera parcella o dell'unità vitata, se presente nello schedario viticolo grafico.

2. Beneficiano dell'aiuto previsto per l'intervento i produttori in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

3. Formano oggetto dell'intervento le superfici che:

a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle regioni in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

b) sono in buone condizioni vegetative;

c) sono impiantate da almeno quattro campagne viticole;

d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente e nella campagna di riferimento della domanda di accesso all'intervento.

4. Ai fini dell'applicazione dell'intervento, le regioni, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidono:

a) la superficie minima e massima per domanda;

b) se escludere dall'intervento i vigneti oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine o ad indicazione geografica, o alcune denominazioni di origine o indicazioni geografiche, o determinate varietà di cui al comma 3, lettera a);

c) il metodo da attuare per l'eliminazione dei grappoli tra manuale, meccanico e chimico.

5. La stessa parcella non può essere ammessa all'aiuto previsto per la «vendemmia verde» per due anni consecutivi.

Art. 4.

Modalità di attuazione dell'intervento

1. Le regioni emanano le disposizioni attuative dell'intervento individuando le priorità ed i criteri di cui all'art. 3, comma 4.



2. Per poter beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, entro il 10 giugno di ciascun anno secondo modalità applicative predisposte da Agea in accordo con le regioni.

3. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l'individuazione della parcella viticola, o delle singole unità vitate se presenti nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento;

b) la resa media come risultante dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa;

c) il metodo utilizzato tra quelli indicati al comma 4, lettera c) dell'art. 3;

d) la varietà di vite coltivata sulla parcella viticola o sull'unità vitata, se presente nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento e la destinazione produttiva (vino comune, vino a DOP/IGP);

e) la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per l'intervento nella campagna precedente, per la stessa parcella.

4. I termini per la pubblicazione sul sito di Agea coordinamento delle domande ammissibili e per la notifica di cui all'art. 8, lettera a), i) del regolamento di esecuzione, sono determinati dall'Agea in accordo con le regioni.

5. Entro il 10 aprile di ciascun anno, tenuto conto delle proposte delle regioni interessate e della situazione del mercato, viene disposta, con decreto direttoriale, l'attivazione dell'intervento per la campagna in corso.

Art. 5.

Pagamento dell'aiuto

1. L'aiuto di cui all'art. 47 del regolamento non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

2. L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 42 del regolamento (UE) 2022/126, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione.

3. Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde e, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal regolamento (UE) 2021/2116. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

4. Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altri interventi PSN PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure SRA01 ACA 1 – Produzione integrata e SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda di vendemmia verde non può ricevere, nella stessa annua-

lità, il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.

Art. 6.

Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base di modalità stabilite da Agea, sentite le regioni interessate, in conformità alle disposizioni comunitarie e, in particolare, all'art. 18 del regolamento delegato.

2. Il controllo deve, comunque, assicurare:

a) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e superfici oggetto dell'intervento;

b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sulla parcella viticola ammessa all'intervento o dell'unità vitata se presente nello schedario viticolo grafico;

c) l'accertamento del metodo utilizzato;

d) ai fini della rendicontazione dell'aiuto, i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

3. I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a campione, ovvero, mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del SIGC, mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono in modo sistematico *in loco* e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata.

4. Entro il 1° marzo di ogni anno, Agea compila l'allegato VI del regolamento di esecuzione e lo trasmette contestualmente alla Commissione UE, al Ministero ed alle regioni.

Art. 7.

Recuperi e penalità

1. L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intervento è stato realizzato sull'intera superficie oggetto della domanda. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, è possibile realizzare l'intervento su una superficie inferiore rispetto a quella oggetto della domanda. In tale caso se la differenza:

a) non supera il 20%, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento;

b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento e ridotta del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun aiuto per l'intera operazione e non accede all'intervento per i successivi tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

2. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale.



Art. 8.

Comitato

1. L'importo dell'aiuto, determinato dalle regioni in conformità ai principi stabiliti dall'art. 14 del regolamento, tiene conto dei criteri individuati da un comitato composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante di Agea, un rappresentante di INEA, un rappresentante di ISMEA e un rappresentante del CRA. Ai componenti del comitato non è riconosciuto alcun compenso.

2. I criteri per determinare l'importo dell'aiuto sono definiti con decreto direttoriale da emanarsi sulla base delle determinazioni assunte dal comitato di cui al comma 1.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Le regioni, gli OP e l'Agea comunicano al Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio dell'intervento.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla campagna 2023-2024.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1093

23A04077

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 24 aprile 2023.

Aggiornamento delle modalità di «reporting» nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marini, previsto dalla direttiva (UE) 2016/802, sulla base del sistema di informazione «Thetis EU».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, che codifica la direttiva 1999/32/CE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte quinta, titolo III, e il relativo allegato X, che reca la disciplina relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alla direttiva 1999/32/CE, prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale e il «reporting» all'Unione europea su tale tenore di zolfo;

Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/UE del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che disciplina le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il «reporting» nella parte riferita ai combustibili marittimi;

Considerato che è stato istituito un Sistema di informazione dell'Unione europea, denominato Thetis EU, operante come piattaforma per la registrazione e per lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità del tenore di zolfo nei combustibili marittimi e che tale nuovo sistema impone un aggiornamento delle prescrizioni dell'allegato X, parte I, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alle modalità del «reporting»;

Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla Parte quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 2, ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», nonché attribuito al Ministero della transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni, in parte già spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente a piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici, finanza climatica e sostenibile e risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 del 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

